



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
L.S. – ISA - IPSIA**



Via delle Ginestre, snc -
87055 San Giovanni in Fiore (CS)
Tel. 0984/992265 – Fax 0984/976010 C.F: **98113150787** - C.M.: CSIS078007
e_mail:- CSIS078007@istruzione.it - Pec – CSIS078007@pec.istruzione.it
Sito web: www.Liceisgf.gov.it – codice Univoco UFYKK7

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L'UTILIZZO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA

Premessa

Il presente Regolamento, parte integrante del Regolamento di istituto dell'IIS-LS. IPSIA ISA, si applica alle modalità di utilizzo della rete LAN-Wifi per la didattica e i servizi amministrativi e di Internet. La gestione della rete d'Istituto è completamente in carico al personale dell'Istituto e nessun servizio è esternalizzato. L'infrastruttura (cablaggio, punti rete, pc, macchine server e apparati vari) è di proprietà dell'Istituto e la manutenzione è in carico ad un gruppo facente parte del personale tecnico ATA.

L'accesso alla rete web a scuola deve essere effettuato nel rispetto di quanto riportato nelle disposizioni del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca che vietano l'uso in classe di telefoni cellulari e dispositivi elettronici.

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/prot30_07.pdf.

Il nostro Istituto inoltre tiene in particolare riferimento principi proposti dal MIUR nel documento “**La posizione italiana sui principi fondamentali di Internet**”, al fine di guidare ad un uso responsabile, attivo e partecipativo degli strumenti della comunicazione digitale (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-dettaglioNews/viewDettaglio/22475/11210>).

Gli utenti devono essere consapevoli che Internet è una rete di informazioni non regolamentata, che permette l'accesso a contenuti, informazioni, immagini, files di ogni tipo; quindi devono essere responsabili nel loro uso di Internet e sono tenuti a rispettare questi principi, le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.

Art. 1 Il presente regolamento si applica ai dipendenti, ai collaboratori e agli studenti dell'Istituto. Per “utente” deve intendersi ogni dipendente, collaboratore e studente in possesso delle credenziali di autenticazione per l'uso della rete internet (LAN-Wifi) e dell'indirizzo e-mail messo a disposizione dall'Istituto.

Art. 2 E' vietato l'uso dei personal computer dell'Istituto per finalità estranee a quelle lavorative e di studio. E' consentito l'uso di personal computer di proprietà degli utenti per l'utilizzo della rete

internet dell'istituto, previo rilascio delle credenziali di autenticazione, per motivi esclusivamente legati all'attività lavorativa o didattica o di studio. Al personale incaricato del servizio di assistenza tecnica è permesso di compiere interventi nel sistema informatico dell'Istituto per garantire la sicurezza e l'integrità del sistema e per motivi tecnici e di manutenzione. Detti interventi, anche in assenza dell'utente, possono comportare l'accesso ai dati trattati dagli utenti, compresi gli archivi di posta elettronica e la verifica dei siti a cui gli utenti hanno fatto accesso.

Art. 3 E' vietato l'uso di programmi diversi da quelli installati sui computer dell'Istituto dal personale del servizio tecnico senza l'autorizzazione dello stesso servizio tecnico. E' vietata l'installazione di hardware sui computer dell'istituto senza autorizzazione del personale del servizio tecnico; è consentita l'installazione sui computer dell'Istituto di dispositivi di memorizzazione previa scansione mediante programmi antivirus. Ogni utente deve avvisare senza ritardo il personale del servizio tecnico nel caso in cui vengano rilevati sui computer dell'istituto ovvero su quelli personali collegati alla rete internet dell'istituto, virus che non possano essere rimossi mediante l'impiego dei programmi antivirus installati sugli apparati in uso agli utenti. Il computer dell'istituto e quelli personali devono essere spenti immediatamente dopo la cessazione del loro utilizzo.

Art. 4 Le credenziali di autenticazione rete Wifi vengono assegnate dal personale del servizio tecnico a tutti i dipendenti per l'attività lavorativa o didattica o di studio, **agli studenti per motivi strettamente didattici**; agli studenti minorenni, le credenziali vengono fornite con il consenso scritto di almeno uno dei genitori o chi di esercita la potestà sul minore stesso. I minori possono avvalersi dei servizi informatici della Scuola e di Internet solo guidati da un insegnante oppure da personale tecnico. **Le credenziali di autenticazione sono personali ed è vietata qualsiasi forma di cessione e comunicazione a terzi delle credenziali stesse**. Il personale tecnico, addetto alla manutenzione della rete LAN- Wifi, è tenuto monitorare un eventuale diffusione di credenziali di accesso non autorizzate

Art. 5 Nel rispetto delle regole di comportamento corretto in rete (Netiquette <http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette>), gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale: osceno, razzista, diffamatorio o illegale; molesto o gravemente offensivo per altre persone; che costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.

Art. 6 E' vietata la navigazione internet per motivi diversi da quelli inerenti l'attività lavorativa o di collaborazione, di studio e didattica. E' facoltà del dirigente scolastico limitare la possibilità di accesso alla rete internet in relazione a categorie di account (dipendenti, collaboratori, studenti), al fine di evitare il sovraccarico della rete. E' vietato l'accesso a siti non sicuri e a siti di natura pedo-pornografica.

Art. 7 Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in rete, è vietato agli utenti:

- Usare le postazioni di lavoro per conseguire l'accesso non autorizzato a reti o sistemi informatici della Scuola o esterni;
- Fare qualsiasi tentativo di danneggiare apparecchi informatici o software;
- Fare qualsiasi tentativo di alterare la configurazione di software e di sistema;
- Usare qualsiasi postazione di lavoro della Scuola a fini illegali.

Art. 8 L'uso della rete internet e dell'indirizzo e-mail messi a disposizione dell'Istituto è subordinato all'uso delle credenziali di autenticazione fornite. E' vietato l'uso delle cartelle utenti presenti nei server dell'istituto per scopi diversi dalla condivisione di informazioni professionali o didattiche o di istruzione. Al personale del servizio tecnico è consentito di procedere alla rimozione di *file* o applicazioni presenti nei personal computer e nei server dell'istituto ove ritenuti pericolosi per la sicurezza.

Art. 9 La Scuola non può garantire l'accuratezza delle informazioni nella rete e non può assumersi alcuna responsabilità né può supervisionare i contenuti a cui un utente possa accedere inavvertitamente;

Art. 10 La Scuola non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei servizi informatici e di consultazione Internet a scuola.

Art. 11 La Scuola non può assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o spedita da chi possiede account personali di posta elettronica

Art. 12 E' vietato agli utenti usare le caselle di posta elettronica assegnate dall'istituto per motivi diversi da quelli legati all'attività lavorativa o didattica o di studio. Gli utenti devono porre la massima attenzione nell'apertura dei *file attachment* di posta elettronica. In caso di necessità e di dubbio sulla natura dei *file attachment* gli utenti devono chiedere l'intervento del servizio tecnico. In caso di assenza di dipendenti o collaboratori, il dirigente scolastico potrà disporre che il sistema venga impostato in modo da inviare automaticamente messaggi sulle modalità con cui contattare altro dipendente o collaboratore. In caso di assenza, è sempre consentito al dirigente scolastico o a persona dal medesimo incaricata, di accedere alla casella di posta elettronica dell'utente con qualifica di dipendente o collaboratore, ove ciò si renda assolutamente necessario; è vietato in ogni caso l'accesso ad e-mail diverse da quelle la cui consultazione si renda necessaria.

Art. 13 E' obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di privacy e di misure minime di sicurezza, come indicato nella lettera di designazione dell'incaricato del trattamento dei dati ai sensi del disciplinare tecnico allegato al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 14 Per motivi di sicurezza del sistema informatico e per motivi tecnici e di manutenzione o per finalità di controllo dei costi e con esclusione di finalità di controllo dell'attività lavorativa, è facoltà del dirigente scolastico, tramite il personale del servizio tecnico, accedere, nel rispetto della normativa sulla privacy, agli strumenti informatici dell'istituto e a documenti in esso contenuti.

Art. 15 E' fatto obbligo agli utenti di osservare le disposizioni del presente regolamento; le violazioni saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti dal CCNL e dal regolamento di disciplina degli studenti. In caso di accertamento di abuso del sistema informatico, della rete internet e dell'indirizzo di posta elettronica, il dirigente scolastico ha facoltà di ordinare la cessazione dell'abuso e in caso di mancata ottemperanza, di adottare i provvedimenti necessari, quali la disattivazione delle credenziali di accesso a internet ed alla posta elettronica d'istituto, oppure nei casi più gravi denunciare gli autori all'autorità competenti